



Croce Rossa Italiana

## CONVENZIONE

### per la fornitura di beni e servizi a prezzi scontati riservata ai Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana

#### TRA

**L'Associazione della Croce Rossa Italiana** (C.F. e P.IVA 13669721006), persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 178/2012, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al numero 1157/2016, portante sede legale nel Comune di Roma, Via Toscana 12, 00187, in persona del Segretario Generale e procuratore speciale (ex procura speciale conferita con atto a ministero notaio, rep. n. 7996, racc. n. 5460 del 19/06/2017, registrata telematicamente in Roma 4 il 21/06/2017, serie 1T n. 20397) Flavio Ronzi, nato a Roma il 16 Dicembre 1982, domiciliato per le funzioni presso la sede legale dell'Associazione, di seguito "Comitato Nazionale" ovvero "CRI",

#### E

La Società ....., (C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_) con sede in ..... Via ....., in persona del legale rappresentante pro tempore....., nato a ..... il ..... CF ....., domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa, Via/Piazza ....., n. .... Città..... CF ....., di seguito "Società"

Nel seguito identificate congiuntamente come "le Parti",

#### PREMESSO CHE

- l'Associazione della Croce Rossa Italiana, persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 178/2012, così come modificato dall'art. 99 del D.Lgs. n. 117/2017, è l'unica Associazione nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto "*i Comitati della Croce Rossa Italiana sono il nucleo essenziale dell'Associazione e consentono all'Associazione medesima di estendere le sue attività statutarie a tutto il territorio nazionale. Essi, quale base associativa e nel rispetto del Principio di Unità, perseguono le finalità della Croce Rossa Italiana nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza della Comitati Regionali, in coerenza con le disposizioni di legge e del presente Statuto*";
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 20.3 e 21.4 del vigente Statuto, i Comitati CRI hanno personalità giuridica di diritto privato e sono soggetti autonomi e dotati di autonomia patrimoniale;
- che la Società ....., svolge l'attività di (presta servizi nel settore di) .....
- che la Società, con nota del ..... acquisita agli atti con prot. n. /E del ....., ha espresso la propria disponibilità a promuovere forme di agevolazione nella vendita di prodotti e servizi a



Croce Rossa Italiana

favore dei Comitati territoriali CRI senza che ciò costituisca fonte di obbligazione ovvero forma di esclusività alcuna nei riguardi delle Parti o dei soggetti beneficiari della presente convenzione;

- che allo stesso tempo è interesse della Società ..... promuovere la propria attività e dare pubblica visibilità al proprio nome nello specifico ambito della propria competenza professionale;
- è interesse del Comitato Nazionale promuovere e favorire tutte le iniziative ed agevolazioni in favore dei Comitati CRI, per cui esprime l'intenzione di addivenire ad apposito accordo con la predetta Società;
- che la Società dichiara di aver letto e compreso le disposizioni previste dal vigente Codice Etico dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;
- che la Società.....è in possesso dei requisiti etici e morali richiesti;
- che l'attività svolta dalla Società..... non è in contrasto con i Principi Fondamentali dell'Associazione e nel rispetto dell'art. 41.3 del vigente Statuto - che si considera conosciuto ed accettato - è tale da non arrecare disonore o caduta di immagine professionale agli stessi iscritti;
- le Parti hanno concordato il testo della presente convenzione, finalizzato a disciplinare i reciproci rapporti riguardanti le iniziative di cui trattasi;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene alla stipula della presente convenzione

#### **Art. 1 - Premessa e Allegati**

1. La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

#### **Art. 2 - Oggetto**

1. La Società ..... si impegna, per tutta la durata della convenzione ad applicare ai Comitati CRI le agevolazioni e la percentuale di sconto sul prezzo di listino esposto al pubblico o sull'eventuale prezzo ridotto che intende praticare, come da allegato 1.
2. La Società ..... si impegna altresì a gestire in totale autonomia gli ordini di acquisto, pervenute da parte dei Comitati CRI aderenti alla presente convenzione. L'eventuale trasporto non sarà oggetto di sconti/ riduzioni ai sensi della presente convenzione.
3. Il Comitato CRI, per poter fruire delle agevolazioni di cui al punto **2.1**, dovrà presentare alla Società ..... una richiesta di adesione alle condizioni pattuite, sottoscritta dal legale rappresentante del Comitato CRI, riportante C.F., P.IVA e sede legale, unitamente alla piena assunzione di responsabilità in ordine agli obblighi contrattuali sottoscritti.
4. Le Parti si danno, quindi, reciprocamente atto che il contratto/ordine si intenderà perfezionato con la firma da parte del rappresentante legale del Comitato CRI e l'invio in forma scritta alla Società ....., vincolante esclusivamente per il Comitato CRI firmatario del contratto/ordine.
5. La Società ..... autorizza la CRI a pubblicare la presente convenzione sul proprio sito web ovvero anche attraverso altre modalità tra cui la diffusione a mezzo email.
6. La CRI si impegna a divulgare, mediante comunicazione diretta a tutti i propri iscritti, il contenuto della presente convenzione.
7. La CRI è sollevata da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alla corretta applicazione degli sconti, promozioni esclusive.
8. Su richiesta della CRI, la Società ..... è tenuta a comunicare, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, i dati degli acquisti effettuati in base alla presente convenzione; quanto detto sia a fini statistici, sia al fine di valutare l'opportunità di effettuare modifiche alla presente convenzione.
9. La Società ..... è tenuta a comunicare alla CRI ogni eventuale modifica di denominazione, ragione sociale, sede, etc.



Croce Rossa Italiana

### **Art.3 – Emblema.**

1. L'emblema della Croce Rossa Italiana, ogni logo o dicitura riconducibile ad esso, potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente intesa, previa autorizzazione espressa. Il presente accordo non implica alcun utilizzo del nome, e/o concessione e/o utilizzo dell'emblema CRI e delle rispettive identità visive per fini commerciali e/o pubblicitari. Fermo quanto sopra, le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni, loghi ed emblemi ed è pertanto fatto reciproco divieto assoluto di utilizzare, in qualsiasi modo, la denominazione, il logo e l'emblema di una delle Parti senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza della presente intesa e/o in caso di una sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno comunque più utilizzare, in abbinamento con il proprio, la denominazione, il logo e l'emblema della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, a prescindere dallo scopo. Ciascuna delle parti sottoporrà ad autorizzazione ed approvazione preventiva dell'altra parte le modalità di utilizzo delle denominazioni, dei loghi e dell'emblema su tutti i documenti e/o materiali divulgativi.

### **Art.4 – Durata, recesso, risoluzione.**

1. La presente convenzione avrà durata di mesi .....con decorrenza dalla data di sottoscrizione in calce riportata. La presente convenzione, qualora le Parti ne ravvisino la fattibilità, potrà essere prorogata, comunque previo espresso consenso delle Parti da manifestarsi tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), entro la relativa data di scadenza. È escluso ogni tacito rinnovo della convenzione scaduta. In caso di proroga verrà comunque redatto apposito atto convenzionale integrativo al presente atto.
2. Le Parti hanno diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, fatte salve le prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni lavorativi, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).
3. In caso di mancato adempimento delle Parti, le stesse potranno risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e ss., la presente convenzione.
4. In ogni caso la CRI potrà avanzare la risoluzione di diritto della presente convenzione nei casi generali previsti dalla normativa applicabile, nonché quelli specificatamente previsti e precisamente:
  - a) per la violazione al Codice Etico CRI e la non conformità ai Principi Fondamentali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;
  - b) per accertato inadempimento degli impegni previsti in convenzione;
  - c) per aver riportato una valutazione negativa sull'applicazione della convenzione; la valutazione negativa si determina con almeno tre segnalazioni da parte dei soggetti fruitori, anche a mezzo email, inviata al Comitato Nazionale, per mancata o errata applicazione di quanto stabilito in convenzione.

### **Art. 5 – Riservatezza.**

1. La Società ..... si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nell'esecuzione della presente convenzione, in conformità a quanto previsto dal Dlgs. 196/2003, come modificato dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

### **Art. 6 – Divieto di esclusività.**



Croce Rossa Italiana

1. Il presente accordo non comporta alcun diritto di esclusiva tra le Parti per la stipula di accordi con altri soggetti giuridici, anche dello stesso genere, che restano quindi pienamente operativi e fattibili. Pertanto, entrambe le Parti possono avvalersi contemporaneamente di più accordi con soggetti differenti.

#### **Art. 7 - Legge Applicabile - Foro Competente.**

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. Si dà atto che per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in merito all'applicazione delle clausole standard previste nella presente convenzione, nonché di quanto previsto nell'avviso, la Società ..... operatore economico dovrà previamente esperire una risoluzione della stessa in contraddittorio con il Comitato Nazionale prima di intraprendere la via contenziosa.
2. Le parti concordano di definire bonariamente le controversie di piccola entità a giudizio dei firmatari della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile assicurare esito positivo con apposito accordo informale, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione sarà risolta, mediante una mediazione volontaria, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, con cui le parti si impegnano, in caso di controversie di piccola entità, ad esperire un tentativo di mediazione prima di ricorrere ad azioni legali, a pena di improcedibilità del successivo giudizio.
3. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la CRI e la Società ..... relativa all'interpretazione, all'esecuzione e dalla risoluzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente il Foro di Roma.
4. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia.

#### **Art. 8 – Disposizioni Finali.**

1. Qualsiasi modifica, aggiunta o variante alla presente convenzione non avrà alcun valore se non espressamente annessa per iscritto alla convenzione medesima e controfirmata congiuntamente da entrambe le Parti.
2. Il presente atto - composto da quattro (4) pagine e due (2) allegati - è redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle parti contraenti, e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che avrà interesse alla registrazione.

Allegati:

- 1. Tabella delle agevolazioni/scontistica
- 2. Codice Etico CRI

Roma lì

Per la Società

Per l'Associazione della Croce Rossa Italiana  
Il Segretario Generale  
Flavio Ronzi